

Accordo definito nella riunione del 23 novembre 1999 a Roma
e ratificato dalla Conferenza degli Assessori alla Sanità del 1 dicembre 1999

Tra le Regioni associate

(Regione Umbria, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Regione Val D'Aosta, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Toscana, Regione Emilia Romagna, Regione Campania, Regione Liguria, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Lazio, Regione Calabria, Regione Basilicata, Regione Veneto)

che hanno deciso di fissare le tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori dei dispositivi di cui all'elenco 1 allegato al D.M. 332/1999, ad importi corrispondenti al 80% delle tariffe indicate nello stesso elenco

e

Le Associazioni dei fornitori (soggetti erogatori) degli stessi dispositivi

ANPO, FIO-Confesercenti, ANA, AISO, AIO, FIOTO, ARHEA, RIZZOLI, INAIL, ANAP, FNAI, FEDERSAN

si conviene di adottare le seguenti modalità e condizioni di fornitura aggiuntive rispetto a quelle base previste in sede nazionale

MODALITA' E CONDIZIONI DI FORNITURA AGGIUNTIVE CONTRATTATE TRA REGIONI ASSOCIATE E ASSOCIAZIONI DEI FORNITORI DEI DISPOSITIVI CONTENUTI NELL'ELENCO N. 1 DEL D.M. 332/1999, AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 DELLO STESSO DECRETO

(L'accettazione da parte del singolo soggetto erogatore delle suddette modalità e condizioni di forniture aggiuntive comporterà la corresponsione di importi tariffari sul territorio regionale pari al 100% delle tariffe indicate nell'elenco 1 allegato al D.M. 332/1999).

1. CONSEGNA DELLA SCHEDA-PROGETTO - che contiene o accompagna il preventivo - indicante elementi identificativi:

- della azienda fornitrice
- dell'ente erogatore
- della prescrizione
- lo sviluppo a codice del nomenclatore e i relativi importi
- la descrizione del dispositivo tecnico
- le eventuali osservazioni del tecnico competente

Nel caso di forniture per le quali si ricorra alla procedura della "riconducibilità" la scheda-progetto indicherà altresì la quota di maggior costo rispetto alla tariffa posta a carico del paziente.

Relativamente alla fornitura delle protesi acustiche, la scheda progetto è costituita dalla scheda "fornitura-consegna", che, nel caso di forniture per le quali si ricorra alla procedura della "riconducibilità", indicherà parimenti la quota di maggior costo rispetto alla tariffa posta a carico del paziente.

2. SCELTA DI COMPONENTI CON MARCATURA CE per la realizzazione del dispositivo o scelta di materiali con caratteristiche e prestazioni conformi alle norme armonizzate applicabili.

3. ADOZIONE DI UN SISTEMA ORGANIZZATIVO E PRODUTTIVO CODIFICATO attraverso procedure operative standardizzate a garanzia dell'affidabilità e qualità dei processi aziendali.

4. REDAZIONE DI UN REGISTRO DELLE EVENTUALI ANOMALIE verificatesi su parti, componenti o materiali nel periodo di vigenza della garanzia del dispositivo.

5. CONTENIMENTO DEI TEMPI DI RIPARAZIONE, per i dispositivi per i quali è prevista dal regolamento, da parte del fornitore che li ha realizzati e forniti, entro un tempo, a far data dal ricevimento della autorizzazione, corrispondente al 40% dei tempi massimi, indicati per le rispettive forniture.

6. DISPONIBILITA' DI AMBIENTI E SERVIZI ADEGUATI per il ricevimento dei pazienti e rispettosi della privacy, nonché privi di barriere che impediscano o limitino la mobilità dei pazienti medesimi nei locali ad essi destinati.

7. DISPONIBILITA' A COLLABORARE con l'Amministrazione regionale e con le Aziende USL, mettendo a disposizione la specifica competenza tecnica, alla gestione e al monitoraggio in merito al rispetto dei termini del presente accordo.

8. PREVENTIVA COMUNICAZIONE del quadro delle presenze del tecnico abilitato e la relativa documentazione a mezzo registro.

9. DISPONIBILITA' a definire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti tempi di consegna ridotti.

10. DISPONIBILITA' a stabilire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti, la fornitura temporanea di un presidio sostitutivo di quello eventualmente in riparazione.

11. DISPONIBILITA' a definire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti, la previsione della redazione della scheda progetto a domicilio per pazienti non deambulanti.

12. DISPONIBILITA' a definire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti, la previsione di interventi di addestramento domiciliare.

13. DISPONIBILITA' a definire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti, tempi predeterminati di controllo e revisione del presidio fornito.

14. DISPONIBILITA' a definire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti, più lunghe durate dei tempi di garanzia.

15. DISPONIBILITA' a definire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti, forme informatizzate di trasmissione della documentazione anagrafico contabile

L'Accordo è stato definito nella riunione del 23 novembre 1999 ed è stato ratificato dalla Conferenza degli Assessori alla Sanità del 1 dicembre 1999.

Seguono le firme:

Per il Coordinamento degli Assessori:

.....

Per le Associazioni:

ANPO

.....

FIO-
Confesercenti

.....

ANA

.....

AISO

.....

AIO

.....

FIOTO

.....

ARHEA

.....

RIZZOLI

.....

INAIL

.....

ANAP

.....

FNAI

.....

FEDERSAN

.....